

“Amici del Museo di Ariano Irpino a.p.s.” (A.M.A.)

- STATUTO -

(aggiornato ai sensi del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117)

Costituzione - Denominazione – Sede - Durata

Art. 1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in **via Patierno, 40 – 83031 Ariano Irpino (Av)**, quale Ente del terzo settore, un'associazione denominata **“Amici del Museo di Ariano Irpino – APS”** (già *“Amici del Museo e dei Monumenti ed opere di antichità e d'arte”*), avente denominazione abbreviata l'acronimo **A.M.A.**, più avanti chiamata per brevità **Associazione**, in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017.

- L' **Associazione** ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
- Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.
- La durata dell'**Associazione** è a tempo indeterminato.
- Il simbolo dell'**Associazione** è: colonna romana con croce longobarda

Art. 2. L'**Associazione**, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Finalità e attività

Art. 3. L'**Associazione** opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore: *“organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo”*. In particolare persegue le seguenti finalità:

1. Diffondere, attraverso la promozione o la partecipazione alle più idonee ed opportune iniziative, la conoscenza, la fruizione di quei valori che vedono nelle istituzioni Museali, nei Monumenti, nelle Testimonianze dell'antichità e nelle opere d'Arte antiche e contemporanee centri ed occasioni di incontro, di approfondimento e di ricerca culturale. Sostenere l'incremento del patrimonio del Museo Civico Archeologico e della Ceramica di Ariano Irpino, da adesso definito MUSEO, promuovendo ed incoraggiando acquisti, lasciti donazioni e depositi.

Art. 4. L'**Associazione** realizza i propri scopi con le seguenti attività:

Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 3 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'**Associazione** si propone (ai sensi dell'art. 5 D.Lgs 117/2017) di svolgere in via principale le seguenti attività di interesse generale e nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo:



- promuovere studi, ricerche, dibattiti, convegni, iniziative di analisi e documentazione sui temi della qualità della vita, della tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale, archeologico, storico, paesaggistico, architettonico, artistico;
- promuovere lo sviluppo e creazione di circuiti locali, con attività di promozione delle strutture aderenti tramite sito Internet, guide cartacee, pubblicazioni periodiche di atti e convegni, partecipazione a fiere del settore;
- sviluppo, qualificazione e promozione di iniziative di produzione finalizzate a dare continuità alla cultura dei luoghi e della vivibilità;
- promuovere, valorizzare e diffondere la conoscenza dell'archeologica, dell'arte e dell'artigianato mediante la creazione di esposizioni permanenti e/o temporanee;
- gestire iniziative promozionali nell'ambito di manifestazioni di promozione, coinvolgendo anche Enti ed altre associazioni;
- promuovere la collaborazione tra soggetti pubblici e soggetti privati nella valorizzazione dei beni culturali e dell'artigianato;
- favorire la formazione e l'aggiornamento tecnico-professionale e imprenditoriale;
- istituire contrassegni di qualità;
- azioni di divulgazione scientifica ed informativa con ricerche e approfondimenti e con l'istituzione di centri di formazione, promozione di congressi, tavole rotonde, conferenze anche per l'aggiornamento degli insegnanti di ogni ordine e grado e lo sviluppo delle competenze della pubblica amministrazione. Anche in collaborazione con altri enti, pubblici o privati;
- la programmazione locale verso modelli di sviluppo integrato, per rafforzare l'attrattiva dei territori;
- ampliare la conoscenza della cultura artistica del territorio anche attraverso contatti fra persone, enti e associazioni;
- promuovere e/o organizzare attività culturali di vario genere volte alla valorizzazione e consapevolezza del territorio, del paesaggio e delle produzioni d'eccellenza, quali ad esempio: visite a musei, luoghi di interesse storico-artistico; corsi di design/architettura, laboratori artistici, mostre, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni/produzione di film e documenti, concerti, spettacoli teatrali;
- promuovere direttamente e/o indirettamente attività editoriali, quali ad esempio la pubblicazione di atti legati ad attività museali ed educative, pubblicazione di cataloghi, pubblicazione di atti di convegni, seminari, corsi e laboratori nonché pubblicazione degli studi e delle ricerche compiuti;
- l'espletamento di tutte le attività ritenute utili anche al fine della promozione, sempre connesse alle attività istituzionali ed al sostentamento dell'**Associazione**, sia sul piano conoscitivo che formativo;
- favorire lo sviluppo della cultura digitale e sostenere l'implementazione delle risorse digitali nelle tematiche afferenti gli scopi di cui all'art. 2;
- l'**Associazione** potrà, inoltre, svolgere qualsiasi altra attività sociale e ricreativa lecita e funzionale agli scopi del sodalizio.

Le attività appena elencate sono svolte dall'**Associazione**, prevalentemente a favore di terzi e prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito. L'**Associazione** può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'**Associazione** potrà svolgere è il Consiglio Direttivo. Tutte le attività sono svolte dall'**Associazione** avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Ai volontari possono essere rimborsate dall'ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. L'**Associazione** può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 del D.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

Art. 5. Per lo svolgimento delle predette attività l'**Associazione** si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.



Per il perseguimento dei propri scopi l'**Associazione** potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'**Associazione** potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Soci

Art. 7. Possono diventare soci dell'**Associazione** tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione. L'iscrizione sarà valida dalla data del versamento della quota associativa, fino al 31 dicembre dell'anno di iscrizione o rinnovo. Possono essere ammessi come associati altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art. 9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 10. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'**Associazione**, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

- Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.
- Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'**Associazione**.
- I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.
- I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.
- I soci che abbiano cessato di appartenere all'**Associazione** non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Art. 11. La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa entro la prima assemblea dell'anno. Spirata questa scadenza il socio si intende decaduto.
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata. La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art. 12. Sono volontari gli associati che aderiscono all'**Associazione** prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di



solidarietà.

- L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
- Al volontario possono essere rimborsate dall'**Associazione** soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'**Associazione**. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
- Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
- La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
- Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
- I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
- I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 13. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico o di impegno personale, liberi e volontari. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'**Associazione**.

Lavoratori

Art. 14. L'**Associazione** può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. Per quanto premesso è possibile per un componente del Consiglio Direttivo, in virtù delle competenze di cui dispone, svolgere attività retribuite come prestazioni occasionali di lavoro per l'**Associazione**. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività, sia soci o esterni, non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 15. Sono organi dell'**Associazione**:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo, laddove dovuto;
- d) Il Revisore dei conti, laddove dovuto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

L'Assemblea

Art. 16. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;



- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 17. L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax, e-mail certificata, messaggistica digitale istantanea, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 18. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri del Direttivo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'**Associazione**;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'**Associazione**;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 19. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe. È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'**Associazione** e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Consiglio Direttivo

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, comunque in numero dispari, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo.



- Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
- Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.
- Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
- I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorché istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri e, comunque, almeno una volta ogni tre mesi.

- La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione a mezzo telefax, e-mail certificata, messaggistica digitale istantanea, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione, inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.
- In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.
- Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.
- Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque di deliberazioni riguardanti le persone.

Art. 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'**Associazione**; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'**Associazione**;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'**Associazione** e degli organi sociali;
- determinare e deliberare il rimborso spese e i compensi a favore dei soci che svolgono attività nell'ambito dell'**Associazione**;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.
- adotta provvedimenti disciplinari;
- approva il programma dell'associazione;
- apre rapporti con gli istituti di credito, curare la parte finanziaria dell'**Associazione**, sottoscrivere contratti



per mutui e finanziamenti e quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'associazione.

- ratifica o modifica i provvedimenti adottati dal presidente per motivi di necessità ed urgenza.

Art. 25. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede, in tempi brevi, alla convocazione dell'Assemblea per la surroga. In ogni caso, i nuovi consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Ove 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo venga meno, indipendentemente dalla presenza di altri membri nominati ai sensi dell'art. 26, comma 5, l'Assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per l'elezione di un nuovo Consiglio.

Il Presidente

Art. 26. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 27. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di trattenuta, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 28. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L'Organo di controllo

Art. 29. Solo qualora si dovesse verificare che i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.¹

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

¹ Salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

2. L'obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
3. La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10.



I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Art. 30. Solo qualora l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D.Lgs. 117/2017, l'**Associazione** deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

- Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.
- In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 31. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'**Associazione** e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'**Associazione** e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 32. Le entrate dell'**Associazione** sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'**Associazione**.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 33. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 34. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'**Associazione**. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'**Associazione**. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra



ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 35. L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- libro dei soci;
- registro dei volontari;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali;
- libro dei bilanci.

Pubblicità e trasparenza

Art. 36. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'Associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 37. Solo se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D.Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 38. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dall'art. 20, comma 2 dello statuto. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci. L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Norma finale

Art. 39. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Ariano, li 12 Aprile 2023

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO
UFFICIO TERRITORIALE DI ARIANO IRPINO

Eseguita registrazione il 19/4/2023 al n. 357

Serie 3^a Versamento effettuato il 17/4/2023 con

Mod. F23 rilasciato da Concessionario Cod.

n° _____ Banca _____

Cod. 328700 Ceb. _____

per _____

IL FUNZIONARIO
GIUSEPPE DE NISCO

Statuto "Amici del Museo di Ariano Irpino - APS"

pag. 9 di 9

Associazione
Amici del Museo e dei Monumenti ed opere antichità e d'arte
- Ariano Irpino -



VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

Il giorno 12 del mese di aprile del 2023, alle ore 18.00, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei Soci dell'associazione "Amici del Museo e dei Monumenti ed opere antichità e d'arte" (da ora definita *Associazione*), per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

1. **Cambio nome Associazione**
2. **Lettura e Approvazione modifiche Statuto previste dal Dlgs n. 117 Codice del Terzo Settore**
3. **Elezione nuovo Consiglio Direttivo**
4. **Varie ed eventuali**

Sono presenti i soci, ad oggi, regolarmente iscritti per l'anno 2023: **ALBERTO MACCHIONE, EMILIO CHIANCA, CLAUDIO BIONDI, ANTONIO IMPARA, ANTONIO ALTERIO, CANDIDO IACOBACCI, FRANCESCO CALOIA, OTTAVIANO D'ANTUONO, MARIO PAGLIARO, ROSSANA PAGLIARO, VALENTINA PIETROLA**.

Emilio Chianca, nella sua qualità di presidente, accertato il raggiungimento del numero legale dei soci presenti, dichiara aperta l'assemblea. Assolve alla stesura del presente Verbale il socio Valentina Pietrola.

Il Presidente cede la parola al socio Mario Pagliaro che spiega ai presenti il motivo di questo terzo punto dell'odg. "Come noto, le associazioni APS come la nostra saranno regolamentate da un unico codice, chiamato "Terzo Settore" di cui al DLGS n. 117 del 3/7/17. Detto dlgs prevede, tra i vari adempimenti quello di uniformare gli statuti. E' l'occasione per modificare al meglio lo Statuto dell'Associazione e, al fine di rendere più semplice le azioni burocratiche e comunicative, anche di modificare il nome dell'Associazione. Infatti la nostra Associazione è già diffusamente conosciuta per l'abbreviazione "Amici del Museo" e non con il nome completo di "Amici del Museo e dei Monumenti ed opere antichità e d'arte". Quindi, si propone di approvare, oltre alle modifiche statutarie anche la modifica del nome dell'associazione in "Amici del Museo di Ariano Irpino aps" che potrà essere abbreviata con l'acronimo "A.M.A. aps".

Si propone una veloce lettura, del nuovo Statuto proposto all'assemblea, soprattutto per i nuovi articoli voluti dalla riforma. Pagliaro, illustra all'assemblea i "capitoli" principali sui quali vertono le modifiche previste dal codice del terzo settore e, partendo dal vecchio statuto di cui rimangono scopi e finalità legge a grandi linee quelli che saranno i nuovi articoli statutarî.

Si procede alle operazioni di voto sulla proposte di modifica.

L'Assemblea,

- approva all'unanimità il cambio di nome in **"Amici del Museo di Ariano Irpino a.p.s."** e la sua abbreviazione **"A.M.A. aps"**;
- approva all'unanimità il **nuovo Statuto** proposto e delibera di inserire agli atti di tale verbale lo statuto completo;
- incarica il Presidente di adempiere a tutti gli atti necessari al fine di formalizzare la registrazione del nuovo Statuto, del nuovo nome e l'iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- stabilisce la cessazione delle vecchie clausole statutarie.

Si passa, quindi, alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo.

Il Presidente Chianca, interviene dichiarando che in virtù delle modifiche apportate allo Statuto, delle procedure da seguire per arrivare alla iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore e delle successive responsabilità derivanti, ritiene opportuno rinnovare il Consiglio Direttivo. Inoltre, che tali figure devono essere considerati ruoli assolutamente operative e non cariche onorifiche.

La socia Rossana Pagliaro, ricorda come sia necessario essere veloci nella chiusura dell'iter burocratico così da poter essere presto operativi sugli obiettivi statutarî dell'Associazione.

Il socio Ottaviano D'antuono concorda e considerato il numero degli iscritti, propone di limitare a 5 il numero degli eletti nel consiglio Direttivo.

Si mette al voto questa ultima proposta, l'Assemblea all'unanimità vota che i Consiglieri eletti siano cinque.

Si candidano alla carica di Consiglieri i sigg.ri: Emilio Chianca, Ottaviano D'Antuono, Rossana Pagliaro, Francesco Caloia, Claudio Biondi.

Si passa al voto, l'Assemblea vota all'unanimità le candidature proposte. Pertanto risulta eletto il nuovo Consiglio Direttivo dell'associazione Amici del Museo di Ariano Irpino a.p.s. nelle persone di: Emilio Chianca, Ottaviano D'Antuono, Rossana Pagliaro, Francesco Caloia, Claudio Biondi.

Per accelerare le pratiche di registrazione dello Statuto e di iscrizione al RUNTS gli eletti si dichiarano concordi nel riunire il Consiglio Direttivo neo-eletto al termine dell'Assemblea per eleggere al proprio interno, come dal nuovo Statuto approvato, le figure del Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere dell'Associazione.

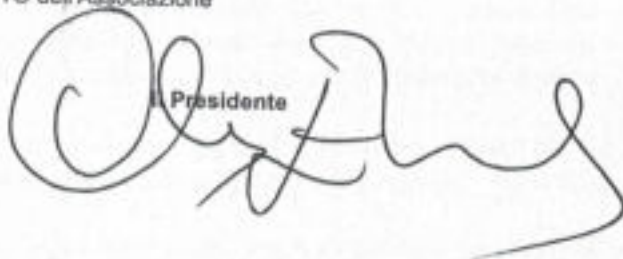
Alle 20,30 accertata la conclusione delle richieste di intervento, si dichiara sciolta l'assemblea. **Visto, Letto e Sottoscritto**

N.B.: SI ALLEGA al presente verbale, il NUOVO STATUTO dell'Associazione

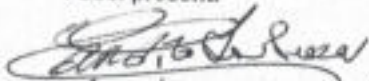
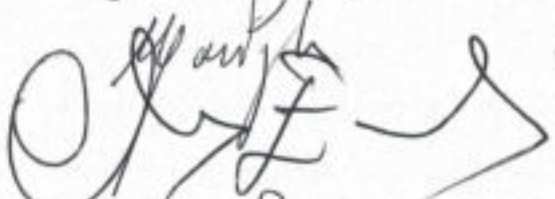
Il Verbalizzante



Presidente



I Soci presenti


Alberto Macchiarini
Giulio Altieri
B. L. Caloia
Saverio Tullone

P. Caloia
Romano Falleri



3 357 19/04/2023

0,00 TEE23L0003S7000WE
328,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

328,00

EURO 328,00

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TEE

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

DELEGA IRREVOCABILE A:

AGENZIA

PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE

9 0 0 0 3 6 4 0 6 4 7

Indicare in caso di anno d'imposta non coincidente con l'anno solare

DATI ANAGRAFICI

ASSOCIAZIONE AMICI DEL M

nome

via di nascita

provi

comune

anno (M e A)

comune (in caso diverso di nascita)

provi

DOMICILIO FISCALE

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo

IMPOSTE DIRETTE - IVA

RITENUTE ALLA FONTE

ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI

codice tributo

denominazione/regione/anno

anno di riferimento

Importi a debito versati

Importi a credito compensati

1550

2023

200,00

0,00

1552

2023

128,00

0,00

codice ufficio

codice atto

TOTALE A

328,00

0,00

SALDO (A-B)

328,00

codice sede

codice contributo

matricola INPS/codice INPS/tributo su versamento

periodo di riferimento da inizio anno

periodo di riferimento da inizio anno

Importi a debito versati

Importi a credito compensati

TOTALE C

D

SALDO (C-D)

SEZIONE REGIONI

codice regione

codice tributo

denominazione/regione/anno

anno di riferimento

Importi a debito versati

Importi a credito compensati

TOTALE E

F

SALDO (E-F)

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI

codice ente/codice comune

tributo versato

Anno

tributo versato

codice tributo

denominazione/regione/anno

anno di riferimento

Importi a debito versati

Importi a credito compensati

TOTALE G

H

SALDO (G-H)

INAIL

codice sede

codice ditta

I.C.

numero di riferimento

anno di riferimento

Importi a debito versati

Importi a credito compensati

TOTALE I

L

SALDO (I-L)

codice ente

codice sede

tributo versato

codice posizione

periodo di riferimento da inizio anno

periodo di riferimento da inizio anno

Importi a debito versati

Importi a credito compensati

TOTALE M

N

SALDO (M-N)

EURO

328,00

MODALITA' DI VERSAMENTO

DA COMPLETARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE

DATA

CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Pagamento effettuato con assegno

banca/poste

giorno mese anno

ATTENZIONE

CARICAMENTO

Importo / versato su

cartolina/vaglia postale

1 7 0 4 2 0 2 3

cod. AB

CAB